



Presidenza del Consiglio dei Ministri

FINANZIAMENTO PUBBLICO DI PROGETTI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTI ALLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE

LINEA DI INTERVENTO B

CODICE CUP J69I22001800001

CONVENZIONE

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità (di seguito anche “Dipartimento” o “DPO”), rappresentata dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità, Cons. Laura Menicucci, domiciliata per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, C.F. 80188230587, in Roma (CAP 00187), Largo Chigi, 19

E

L’Azienda USL di Modena, quale soggetto capofila e mandatario designato dell’ATS, costituita in data 18/02/2026 e registrata con atto pubblico n. 4244 in data 19/02/2026, con sede in Modena, alla via S. Giovanni del Cantone 23, cap. 41121 (codice fiscale / Partita IVA 02241850367), in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Mattia Altini, Direttore Generale, nominato con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 16 del 30/01/2025, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda (di seguito denominato “ATS”)

PREMESSO CHE

- con decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità *pro tempore* del 4 febbraio 2022 è stato approvato e pubblicato l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di informazione e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le donne e per la promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da parte delle reti operative territoriali antiviolenza delle donne vittime di violenza maschile nonché è stato stanziato un finanziamento pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), così ripartiti: euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per le proposte progettuali relative alla Linea A (“*Progetti per la programmazione e realizzazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno*”



Presidenza del Consiglio dei Ministri

della violenza di genere attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere con particolare riferimento ai modelli sociali”) ed euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per le proposte progettuali relative alla Linea B (“Progetti per potenziare le reti operative territoriali antiviolenza nelle attività di presa in carico integrata delle donne vittime di violenza maschile e dei loro figli minori, al fine di promuovere l’adozione di procedure standardizzate, tali da essere prese come riferimento e riprodotte come buone pratiche a livello nazionale, al fine di colmare i divari territoriali dei servizi specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza”);

- in data 4 febbraio 2022 il predetto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità alla sezione “Bandi e avvisi”;
- con decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità Vicario del 20 maggio 2022 è stata nominata la Commissione di valutazione, di cui all’art. 8 del predetto Avviso, successivamente integrata e modificata con decreti del Capo Dipartimento del 22 giugno 2022, 2 febbraio 2023 e 13 ottobre 2023;
- con decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 12 settembre 2023 è stata approvata la graduatoria finale dei progetti presentati a valere sulla Linea di intervento B, dei quali quelli finanziabili risultavano essere dalla numerazione progressiva 1 alla 17, comprensiva di tutti i parimerito;
- la predetta graduatoria è stata pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento;
- con successivo decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 17 aprile 2025 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria di merito dei progetti finanziabili relativi alla Linea di intervento B, di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento del 22 gennaio 2025, dalla numerazione progressiva 18 sino alla 36, quest’ultima riguardante la prima posizione parimerito estratta, a seguito di sorteggio, nella seduta pubblica del 15 aprile 2025 dalla Commissione di valutazione ai sensi dell’art. 8, comma 11, dell’Avviso Pubblico;
- il predetto decreto di scorrimento della graduatoria è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e, successivamente, per l’impegno, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 30 luglio 2025 n. 2087;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- il progetto “*Togliamo la paura dai loro occhi: un supporto ai bambini vittime di violenza assistita e alle loro mamme in uscita da situazioni difficili*”, presentato dall’Azienda USL di Modena (Soggetto proponente/ATS) si è collocato in posizione utile nella graduatoria, avendo ottenuto il punteggio di 80/100 e, quindi, è stato ammesso al finanziamento per l’importo di euro 100.000,00;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Norme di rinvio e regolatrici)

1. Le premesse di cui sopra, unitamente agli atti ed ai documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, sebbene materialmente non allegati alla stessa.
2. La presente Convenzione è regolata dalle condizioni contenute nel presente atto e nel citato Avviso pubblico del 4 febbraio 2022 nonché dal DPCM del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Per quanto eventualmente non previsto, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile.

Articolo 2

(Oggetto e durata)

1. La presente Convenzione è volta a regolare i rapporti tra il Dipartimento e il Soggetto proponente/ATS per la realizzazione del progetto denominato “*Togliamo la paura dai loro occhi: un supporto ai bambini vittime di violenza assistita e alle loro mamme in uscita da situazioni difficili*” (di seguito anche solo “**Progetto**”), per la cui realizzazione è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di euro 100.000/00 (Centomila/00).
2. Il Soggetto proponente/ATS, il quale dichiara ad ogni effetto di legge che le attività progettuali oggetto del presente atto non beneficino di alcun altro finanziamento pubblico, nazionale o europeo, curerà la realizzazione del progetto, nel rispetto dei contenuti, delle modalità e della tempistica descritte nell’Avviso nonché nella proposta progettuale dal medesimo presentata e aggiornata nel cronoprogramma delle attività, come da progetto esecutivo.
3. L’avvio delle attività progettuali dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento della Convenzione, secondo i termini indicati dal successivo art. 3, comma 3, previa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

relativa comunicazione al DPO, a mezzo PEC all'indirizzo avvisoviolenza2022@pec.governo.it, mediante la compilazione e la sottoscrizione digitale, da parte del legale rappresentante del Soggetto proponente/ATS, del "Modulo A" (Allegato 1) appositamente predisposto dal DPO.

4. La conclusione delle attività progettuali dovrà avvenire entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione da parte dell'ultimo firmatario, salvo proroga che potrà essere concessa previa apposita richiesta al DPO.
5. La eventuale richiesta di proroga, debitamente motivata e senza previsione di oneri aggiuntivi per il Dipartimento, dovrà pervenire, **esclusivamente** all'indirizzo pec avvisoviolenza2022@pec.governo.it, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine della Convenzione. L'Amministrazione, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà avvalersi del silenzio-assenso previsto dall'art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 3

(Perfezionamento ed efficacia della Convenzione)

1. Ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione digitale, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritta digitalmente.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, dell'Avviso, la Convenzione, una volta sottoscritta digitalmente dal Soggetto proponente/ATS, dovrà essere restituita al DPO, a mezzo PEC all'indirizzo avvisoviolenza2022@pec.governo.it, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data di invio da parte del Dipartimento.
3. La Convenzione, della durata di 24 (ventiquattro) mesi, avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione digitale dell'ultimo firmatario. Essa è vincolante per il proponente dalla data della propria sottoscrizione mentre, per il Dipartimento, dall'avvenuta registrazione da parte dell'organo di controllo.

Articolo 4

(Modificazioni al progetto e adeguamenti finanziari)

1. Il Soggetto proponente/ATS, nel corso della realizzazione del Progetto, potrà chiedere, con istanza motivata, da inoltrare a mezzo PEC all'indirizzo avvisoviolenza2022@pec.governo.it, l'autorizzazione ad apportare modifiche al Progetto medesimo, a condizione che le stesse non alterino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

in alcun modo la sostanza e le finalità del Progetto approvato e che non comportino oneri aggiuntivi per il DPO. Detta richiesta dovrà essere trasmessa al DPO con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di messa in opera della modifica, che deve essere previamente ed espressamente autorizzata dal Dipartimento.

2. Sono ammessi adeguamenti finanziari compensativi, nel rispetto del Progetto, alle seguenti regole e condizioni:
 - senza previa comunicazione al DPO, se l'adeguamento finanziario avviene all'interno della singola macro-voce di spesa del Progetto esecutivo (art. 11, comma 6, lett. a) dell'Avviso);
 - previa comunicazione a mezzo PEC al DPO, se l'adeguamento finanziario avviene entro il limite del 10% tra macro-voci di spesa differenti del Progetto esecutivo (art. 11, comma 6, lett. b) dell'Avviso);
 - previa autorizzazione da parte del DPO, se l'adeguamento finanziario richiesto è superiore al 10% (art. 11, comma 6, lett. c) dell'Avviso).

Articolo 5

(Costi ammissibili al rimborso)

1. Ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, sono ritenuti ammissibili al rimborso i costi documentati e riconducibili alla progettazione specifica e le spese effettivamente sostenute e chiaramente riferibili all'intervento, comprovabili attraverso giustificativi di spesa quietanzati.
2. Non sono ritenute ammissibili le spese ed i costi:
 - a) forfettari o autocertificati;
 - b) relativi ad interventi già finanziati con risorse pubbliche;
 - c) relativi ad attività a carattere esclusivamente di ricerca o per l'organizzazione di convegni;
 - d) per la gestione ordinaria delle attività usualmente svolte dai soggetti del partenariato;
 - e) sostenuti prima della sottoscrizione della Convenzione;
 - f) che non diano luogo a un esborso monetario (quali, ad esempio, valorizzazione del lavoro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

volontario, immobili messi a disposizione delle attività progettuali);

g) eccedenti rispetto al finanziamento ammesso ed erogato.

3. Tutte le attività progettuali non devono prevedere la distribuzione di utili e non devono avere scopo di lucro.
4. In ogni caso, per essere considerati ammissibili a rimborso, i costi dovranno essere inseriti nel rendiconto finale e, salvo altro, dovranno essere:
 - a) compresi nelle voci indicate nel piano finanziario annesso al progetto esecutivo. Non sarà riconosciuta alcuna spesa al di fuori dello stesso;
 - b) riferiti temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio delle attività e la data di conclusione del progetto, salvo proroga;
 - c) pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite, con esplicito richiamo al progetto;
 - d) relativi a spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
5. Non sarà riconosciuta alcuna spesa al di fuori del rendiconto, salvo quelle derivanti da adeguamenti finanziari nel rispetto dei limiti, delle regole e delle condizioni di cui all'articolo 4 che precede. Non saranno ammesse, in nessun caso, richieste di rimborso del costo della fidejussione necessaria all'anticipazione della rata di finanziamento (di cui all'art. 7).
6. Ogni spesa compresa nel rendiconto sarà rimborsata solo se ammissibile e corredata da quietanza o altra documentazione idonea, ad insindacabile giudizio del DPO, a provarne l'effettivo pagamento da parte del Soggetto Proponente/ATS.

Articolo 6

(Modalità di pagamento e rendicontazione delle spese sostenute)

1. A fronte della realizzazione del Progetto, il DPO concede un finanziamento dell'importo massimo di euro 100.000/00 (Centomila/00), da liquidarsi in favore del Soggetto proponente/ATS, a rimborso delle spese ammissibili dal medesimo effettivamente sostenute per le attività realizzative del Progetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Il finanziamento suindicato sarà erogato secondo le seguenti modalità:

A. La prima *tranche* a titolo di anticipo, pari al 35% dell'importo complessivo, sarà corrisposta alle seguenti condizioni:

- a) per i soggetti di diritto pubblico di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), punto a1) e lettera b) dell'Avviso, la prima *tranche* verrà liquidata previa apposita richiesta (Allegato 2. Modulo B), inviata tramite PEC e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente/ATS. L'anticipo potrà essere richiesto solo ad avvenuto perfezionamento della Convenzione ed a seguito della presentazione del progetto esecutivo, della comunicazione di avvio delle attività (Allegato 1. Modulo A) e della comunicazione del conto corrente dedicato (Allegato 3. Modulo C);
- b) per i soggetti di diritto pubblico di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), punto a2) e lettera c) dell'Avviso, il pagamento della prima *tranche* è subordinato, oltre a quanto richiesto per i soggetti di cui al precedente punto a), anche all'invio:
 - della documentazione attestante l'avvenuta costituzione di idonea garanzia fidejussoria, a garanzia del 35% dell'importo totale oggetto del finanziamento, secondo i termini indicati al successivo art. 7 della presente Convenzione;
 - della polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

La richiesta va presentata entro 60 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione da parte dell'ultimo firmatario.

B. La seconda *tranche*, pari al 35% dell'importo finanziato, sarà corrisposta a rimborso previo invio, tramite PEC, di formale richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Proponente/ATS (Allegato 2. Modulo B) entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione da parte dell'ultimo firmatario. La richiesta dovrà essere corredata:

- dalla relazione intermedia (sullo stato di avanzamento delle attività realizzate, nella quale le stesse dovranno essere descritte in modo chiaro e dettagliato (Allegato 6. Modello di relazione);
- dalla rendicontazione analitica attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

riferimento (Allegato 5. Modulo E), da inviare in formato pdf e in *Excel*, redatto per macroaree e per relative singole voci di spesa in coerenza con quanto indicato nel piano finanziario, debitamente firmata digitalmente, dal legale rappresentante del Soggetto Proponente/ATS. Le spese rendicontate dovranno coprire almeno la quota già erogata con la prima *tranche* e, comunque, almeno il 35% del finanziamento concesso;

- dalla copia della documentazione probatoria, numerata e corredata da apposito indice, delle spese effettivamente sostenute e quietanzate riconducibili alle spese rendicontate;
- dalla dichiarazione di regolarità e congruità delle spese (Allegato 4. Modulo D).

C. Il pagamento del saldo del finanziamento, pari al restante 30%, è subordinato all'invio, tramite PEC, di formale richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (Allegato 2. Modulo B) del Soggetto proponente/ATS, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto, la quale dovrà essere corredata:

- dalla relazione finale delle attività realizzate (Allegato 6. Modello di relazione), nella quale le stesse dovranno essere descritte in modo chiaro e dettagliato, in modo da dimostrare l'avvenuta realizzazione delle attività previste nel progetto esecutivo;
- dalla rendicontazione analitica e completa delle spese sostenute (Allegato 5. Modulo E) nel periodo di riferimento, redatta per macroaree e per relative singole voci di spesa, in coerenza con quanto indicato nel piano finanziario, da inviare in formato pdf e in *Excel*, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente/ATS;
- dalla copia della documentazione probatoria, numerata e corredata da apposito indice, delle spese effettivamente sostenute e quietanzate riconducibili alle spese rendicontate;
- dalla dichiarazione regolarità e congruità spese (Allegato 4. Modulo D).

D. La documentazione probatoria consiste nelle copie delle fatture quietanzate, ex art. 6 della legge del 13 agosto 2010, n.136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri-ba). Non sono ammesse spese in contanti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- E. I finanziamenti saranno erogati a rimborso solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile da parte del Dipartimento. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento verifiche per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività nonché di richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.
- F. In sede di erogazione del saldo, qualora i costi ritenuti ammissibili fossero inferiori al totale dell'importo rendicontato, il DPO erogherà il finanziamento nei limiti dell'importo ammesso.
- G. In caso di saldo negativo, il Soggetto proponente/ATS sarà tenuta alla restituzione della maggior somma fino a quel momento percepita, oltre agli interessi legali maturati dalla data di accredito del finanziamento sino a quella di restituzione della somma dovuta.
- H. Tutta la documentazione amministrativo-contabile riferita al progetto deve essere trasmessa al Dipartimento in formato digitale, a mezzo PEC all'indirizzo avvisoviolenza2022@pec.governo.it, nonché conservata dal Soggetto proponente/ATS in originale, attraverso modalità di archiviazione tali da agevolare le citate attività di verifica per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali.

Articolo 7

(Fideiussione)

1. Fatta eccezione per i progetti presentati da soggetti di natura pubblica, di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), punto a1) e lettera b) dell'Avviso, il pagamento della prima *tranche* del finanziamento, oltre a quanto richiesto dall'art. 11, comma 8, dell'Avviso, è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa emessa, da parte di intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 (TUB), a garanzia del 35% dell'importo totale oggetto di finanziamento.
2. La fideiussione dovrà prevedere:
 - l'impegno del fideiussore a pagare irrevocabilmente ed incondizionatamente al DPO, a semplice istanza scritta di quest'ultimo, l'importo richiesto entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della predetta istanza;
 - l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ.;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.;
 - l'esclusione e la rinuncia alla proponibilità di qualsiasi eccezione spettante al debitore ai sensi dell'art. 1945 cod. civ.
3. La fideiussione dovrà valere fino al dodicesimo mese successivo alla data di conclusione del progetto e, comunque, fino alla dichiarazione di svincolo da parte del DPO.

Articolo 8

(Obblighi di tracciabilità e RA)

1. Il Soggetto Proponente/ATS dichiara di ben conoscere ed assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il Soggetto Proponente/ATS indica, così come previsto dal precedente art. 6, comma 2, lett. A, sub a) il conto corrente (bancario o postale) dedicato, anche se non in via esclusiva, dove chiede che gli vengano accreditate le somme relative alle tranche di pagamento del progetto, dichiarando di essere perfettamente a conoscenza degli obblighi di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora intervengano modifiche sul conto indicato il Soggetto Proponente/ATS è tenuto a comunicarlo tempestivamente al DPO utilizzando lo specifico Format (Allegato 3. Modulo C).
3. I pagamenti saranno effettuati solo dopo il controllo di regolarità della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento, ivi inclusa la regolarità amministrativa, fiscale, contributiva ed assicurativa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e di contabilità.
4. Il Soggetto Proponente/ATS dichiara di non essere assoggettato alla ritenuta del 4% ex art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600.
5. Il Soggetto Proponente/ATS si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di cui ai precedenti commi 2 e 4, assumendo su se stesso le conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuale ritardo. Fino al momento in cui tale eventuale comunicazione non perverrà al DPO, i pagamenti effettuati da quest'ultimo avranno piena efficacia liberatoria nei confronti del Soggetto Proponente/ATS.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 9

(Diritto di recesso)

1. Il DPO potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente atto, allorquando, a proprio insindacabile giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, intervengano fatti ovvero atti che modifichino la situazione esistente al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e/o ne rendano impossibile ovvero inopportuna la sua conduzione a termine.
2. In tale ipotesi saranno riconosciute al Soggetto Proponente/ATS unicamente le spese sostenute sino alla data di ricevimento della comunicazione scritta di recesso nonché quelle che, sebbene non ancora materialmente effettuate, risultino oggetto di obbligazione giuridica perfezionata e non recidibile.

Articolo 10

(Risoluzione)

1. Nel caso in cui il Soggetto Proponente/ATS incorra in gravi irregolarità ovvero in gravi violazioni o negligenze di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché in caso di gravi inadempimenti o gravi ritardi nella realizzazione del progetto e nell'esecuzione delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, il DPO potrà fissare un termine decadenziale non superiore a 30 (trenta) giorni entro il quale il Soggetto Proponente/ATS sarà tenuto a conformarsi alle richieste dal DPO ovvero a fornire motivate controdeduzioni.
2. Decorso infruttuosamente tale termine, il DPO potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.
3. In ogni caso, la presente Convenzione potrà essere risolta di diritto dal DPO, ex art. 1456 c.c., allorquando il Soggetto Proponente/ATS:
 - a) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione del DPO, l'esecuzione del progetto finanziato;
 - b) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli *in itinere*;
 - c) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione all'Avviso citato in premessa e per l'esecuzione delle attività di progetto;
 - d) non rispetti le regole di pubblicità di cui al successivo art. 15.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Nel caso di risoluzione della presente Convenzione, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 che precedono, il Soggetto beneficiario dovrà restituire all'Amministrazione le somme percepite maggiorate degli interessi legali, fatto salvo il maggior danno. In caso di mancata restituzione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, verranno avviate le procedure per la ripetizione delle somme, fatto salvo il risarcimento dei danni. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a), punto a2), e lettera c), il Dipartimento procederà all'escussione della fideiussione, di cui all'art. 7 della presente Convenzione.

Articolo 11

(Responsabilità per obblighi derivanti da rapporti di lavoro e per infortuni e danni)

1. Il Soggetto Proponente/ATS si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle attività di cui alla presente Convenzione, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
2. Il DPO è esonerato da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a cose o persone che possono verificarsi nell'attuazione del progetto di cui trattasi. A tal fine, il Soggetto Proponente/ATS si impegna a stipulare, se non già in suo possesso, idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 12

(Privacy e norme di rinvio)

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal DPO è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di controllo e verifica inerenti alla presente Convenzione, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Al Soggetto proponente/ATS è riconosciuto il diritto, di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo idonea richiesta alla “Presidenza del Consiglio dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, Largo Chigi n. 19, 00187 Roma” a mezzo pec all’indirizzo avvisoviolenza2022@pec.governo.it.

Articolo 13

(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Proponente/ATS si l’obbliga ad utilizzare il logo ufficiale del DPO con la dicitura “*Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità*” sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet.
2. Il predetto logo sarà fornito dal DPO.
3. Il Soggetto Proponente/ATS è tenuto a conformarsi alle eventuali direttive che saranno impartite dal DPO in materia di pubblicizzazione del progetto finanziato con la presente Convenzione.
4. Il materiale informativo suddetto dovrà essere messo a disposizione del DPO, anche su supporto informatico, ai fini dell’eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

Articolo 14

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie derivanti dall’interpretazione e dall’esecuzione della presente Convenzione, le parti convengono che l’Autorità giudiziaria competente sarà esclusivamente quella del Foro di Roma.

Articolo 15

(Obbligo di utilizzo della Posta Elettronica Certificata)

1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere effettuate a mezzo PEC da inviarsi ai seguenti indirizzi:
 - Al Dipartimento: avvisoviolenza2022@pec.governo.it
 - Al Soggetto Proponente/ATS: auslmo@pec.ausl.mo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione si considerano conosciute dal destinatario, alla data della ricevuta PEC di avvenuta consegna della comunicazione medesima alla casella pec del destinatario.

Articolo 16

(Spese)

1. Tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti alla stipula della Convenzione, anche fiscali, sono ad esclusivo carico del Soggetto Proponente/ATS.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art 2 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Il Capo del Dipartimento per le pari opportunità

Laura Menicucci

Il Soggetto Proponente/ATS

Mattia Altini